A difesa del cittadino

Non è raro che Enti pubblici rimandino le istanze di *taglio-alberi con sostituzione* alla procedura paesaggistica anche nei casi esclusi dai vincoli delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 136 del d. lgs 42/2004.

Il recente d.p.r. 31/2017, con le disposizioni degli artt. 2 e 4, e dell'allegato A (punto A.14), esonera però da procedura paesaggistica quegli interventi di sostituzione di alberi con soggetti adulti della stessa specie, o di specie autoctona o tipica/naturalizzata dei luoghi. Come opporsi, in casi simili, per ottenere dall'Ente pubblico il rispetto delle norme?

In prima battuta viene sempre la necessità di disporre di un **diniego scritto,** per poter controbattere puntualmente i motivi della bocciatura dell'istanza.

In seconda battuta viene certamente la convenienza di chiedere all'Ente una "rilettura della pratica", alla luce degli spunti che andremo a citare nel proseguo dell'articolo.

Solo in terza e ultima battuta, al cittadino vessato converrà confrontarsi con un legale in modo da focalizzare eventuali **irregolarità amministrative**, **rilevanze civili** o **riscontri penali** presenti nel diniego ingiustificato.

Taglio-alberi con sostituzione in aree sotto vincolo paesaggistico


Come controbattere l'Ente che non ottempera alle disposizioni del d.p.r. 31/2017

Di Fiorenzo Pandini, dottore agronomo, Brescia fiorenzo.pandini@studioagron.it

Riflessioni tecnico-giuridiche sulla sostituzione di alberi nelle zone a vincolo paesaggistico

- 1) Il taglio-alberi è riconosciuto, per legge, "intervento di lieve entità" dal d.p.r. 139/2010 e come tale è regolamentato dalle disposizioni del d.p.r. 31/2017; la discriminante che regola l'obbligo o meno di procedura paesaggistica sta unicamente nel tipo di vincolo presente sull'area e non sull' incidenza paesaggistica che il taglio e la nuova piantagione possono avere.
- Se l'Ente valutatore non concede l'esonero dalla procedura paesaggistica invocando "...l'incidenza apprezzabile dell'intervento sull'assetto del paesaggio..." (nonostante questo non sia elemento discriminante secondo la norma), l'Ente diventa inottemperante alle disposizioni del d.p.r. 31/2017 che, specificatamente nell'allegato A, punto A.14, esonera dalla procedura paesaggistica la sostituzione di alberi con altri soggetti adulti.
- 2) Il cambio di specie botanica, spesso rifiutato dall'Ente valutatore e rimandato perciò a valutazione paesaggistica, è illegittimo e insostenibile in quanto ammesso dallo stesso punto dell'allegato A.14 nel momento in cui questo consente la "... sostituzione con esemplari adulti di specie autoctone o storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi".

- 3) L'eventuale diniego dell'Ente motivato da "…la sostituzione delle essenze avviene in luogo differente…" è **irrilevante** poiché le disposizioni che regolano l'esclusione dalla procedura paesaggistica non discriminano in base al posizionamento delle sostituzioni ma unicamente in funzione della natura del vincolo paesaggistico (rivedi punto 1).
- 4) Non rara è la posizione di alcuni Enti "indecisi" che decidono di assoggettare l'istanza alla procedura paesaggistica "... per precauzione ... considerando l'intervento di caso dubbio..."; questa posizione dell'Ente è insostenibile se l'istanza riguarda in maniera inequivocabile un intervento di sostituzione di piante ossia un taglio con successiva piantagione compensativa con alberi adulti, di specie ammessa e nella stessa area.
- 5) L'Ente non può escludere l'intervento dalle disposizioni dell'allegato A del d.p.r. 31/2017 assoggettando la pratica "... in via precauzionale..." alle disposizioni dell'allegato B, che prevedono la procedura paesaggistica semplificata, perché nessuna delle 42 casistiche dell'allegato B è riconducibile ad un intervento di taglio-alberi con sostituzione compensativa!



Cartografia che mostra, in giallo, un'area ricadente all'interno di un vincolo per notevole interesse pubblico. Tutte le aree sottoposte a questo livello di tutela paesaggistica sono vincolate con specifico D.M. e sono state poi assorbite dall'art. 136 del d. Igs 42/2004. Il recente d.p.r. 31/2017, nella parte dedicata al taglio degli alberi con o senza sostituzione, rimanda specificatamente alle lettere di vincolo dell'art. del Codice per escludere o includere la pratica alla procedura paesaggistica.



L'immagine mostra il tipico caso riguardante due alberi non viziati da gravi problemi agronomici o fitosanitari che però la proprietà intende eliminare per procedere poi alla piantagione di altri due alberi di maggior pregio botanico e morfologico, con un posizionamento più idoneo all'architettura del giardino.

Prima del d.p.r. 31/2017, in molti casi la procedura paesaggistica bloccava le istanze di sostituzione degli alberi che non soffrivano problematiche rilevanti, mummificando, di fatto, il paesaggio.

Questa forma di rigidità degli Enti delegati alle autorizzazioni è stata finalmente superata dagli articoli 2 e 4 e dall'allegato A.14 del decreto sopra citato, grazie al quale la sostituzione degli alberi con nuovi soggetti adulti, di specie autoctona o tipica dei luoghi ,è ora esonerata dalla procedura paesaggistica.